

COMUNICATO UFFICIALE N. 81 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 12 gennaio 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 8/FIH/2014

Prot. n. 0122

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
- Avv. Jacopo Caproni (Componente);
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 1° dicembre 2015 nei confronti del Sig. Pacino Nunzio, nato a Valverde (CT) il 24.01.1962, per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, ovvero in qualità di Dirigente Societario e Allenatore (tecnico) del Sodalizio Polisportiva Valverde,
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 1 dicembre 2015, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha disposto il deferimento a giudizio del Sig. Pacino Nunzio *“per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 82 lett. C), E) e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIH, in particolare: A) per avere aggredito verbalmente con insulti e minacce gravi gli arbitri (ufficiali di gare), in particolare per aver insultato la coppia arbitrale Sig. Giuseppe Fresta e Sig. Giuseppe Bandieramonte, nel corso ed al termine dell'incontro disputato il 25/10/2014, sul campo di gioco Dusmet di Catania tra la società HCU Catania e la Polisportiva Valverde allenata dal Sg. Pacino, con le seguenti frasi “coglioni, pezzi di merda, andate a cagare”. Inoltre, a fine partita il Sig. Pacino insultava e minacciava il Sig. Giuseppe Fresta con la seguente frase “sei un coglione, sei fallito della vita come ti prendo ti ammazza pezzo di merda”; B) per aver aggredito con percosse, al termine della gara, alcune persone del pubblico e alcuni giocatori della squadra avversaria. In particolare il Sig. Giancarlo Vincenzino, giocatore della HCU Catania lamentava di aver ricevuto un colpo sul viso da parte del Pacino e mostrava evidenti tumefazioni; il Sig. Antonio Parisi, tesserato FIH, ma presente all'incontro come spettatore, lamentava di essere stato colpito dal Sig. Pacino con violenza finendo al suolo”.*

Con provvedimento del 9 dicembre 2015, il presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per l' 11 gennaio 2016.

In tale udienza, rilevato che il Sig. Pacino non è comparso né ha depositato memoria difensiva e verificata la regolare comunicazione allo stesso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIH, sia dell'atto di deferimento a giudizio, sia del provvedimento di fissazione dell'odierna udienza, il Tribunale Federale ha dichiarato la contumacia dell'incolpato; quindi, si è dato corso alla discussione, nella quale il Procuratore Federale presente ha illustrato le ragioni poste a sostegno dell'atto di deferimento a giudizio e, precisato che, sebbene non risulti essere attualmente tesserato FIH, il Sig. Pacino Nunzio è passibile di incolpazione ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di Giustizia FIH in quanto era tesserato all'epoca dei fatti di cui all'atto di deferimento a giudizio, ha concluso con la richiesta di applicazione allo stesso della sanzione di due anni di sospensione da ogni attività.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale ritiene che, atteso che il Sig. Pacino era tesserato FIH all'epoca dei fatti per cui è il presente procedimento, la sua attuale posizione di non tesserato FIH non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di Giustizia FIH.

Nel merito, il Tribunale rileva che il presente procedimento è stato istruito con i documenti acquisiti agli atti del fascicolo d'ufficio tra i quali risultano, in modo particolare, il verbale di gara del 25/10/2014 tra la HCU Catania e la Polisportiva Valverde ed i relativi allegati, nonché la comunicazione del Segretario Generale Dott. Cristina Vicinanza, attestante i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione a detta gara.

Sulla base dei provvedimenti assunti da Giudice Sportivo Nazionale, risultano rimessi alla cognizione del presente Tribunale soltanto i fatti commessi successivamente allo svolgimento della gara.

In relazione a tali fatti, le dichiarazioni degli arbitri, allegate al verbale di gara, effettivamente comprovano gli insulti e le minacce di cui all'atto di deferimento a giudizio nonché la circostanza che, a conclusione della gara, si è verificata una colluttazione che ha coinvolto diverse persone, tra cui il Sig. Pacino; tuttavia le stesse dichiarazioni non possono ritenersi pienamente idonee a comprovare la certa attribuibilità al Sig. Pacino delle lesioni lamentate dai Sig.ri Vincenzino Giancarlo e Parisi Antonio, atteso che, con riferimento a tali lesioni, le dichiarazioni degli arbitri si configurano quali dichiarazioni *de relato*, inidonee, in mancanza dell'acquisizione del verbale redatto dalla

Polizia di Stato e/o di eventuali ulteriori riscontri, a conferire un sufficiente grado di certezza probatoria.

In considerazione di ciò il Tribunale ritiene giusto graduare la sanzione tenuto conto dei fatti che risultano sufficientemente accertati.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8/FIH/2014, così provvede:

- dispone a carico del Sig. Nunzio Pacino la sanzione della sospensione da ogni attività per 3 (tre) mesi.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 11 gennaio 2016.

Il Presidente
Fto Prof. Avv. Daniela Noviello

Componente effettivo
Fto Avv. Jacopo Caproni

Componente effettivo
Fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 12 gennaio 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici

